

Comune di Vinovo (Torino)

LAVORI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA' CONNESSA AL PARCO COMMERCIALE "MONDO JUVE" – ASSE ROTTALUNGA - Tratto da Variante Stupinigi ex S.S. 23 a S.P.140 – Liquidazione acconto indennità

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO - MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- con provvedimento della Sindaca n° 32 del 20/06/2024 è stata nominata Dirigente dell'Area Tecnico – Manutentiva, LL.PP. e Ambiente l'Arch. Piera Razetto;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 17/07/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 15/01/2025 è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/01/2025 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2025/2027;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2025 è stato approvato il PEG 2025/2027;
- i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente.

PREMESSO altresì CHE:

- in data 23.01.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 sono stati approvati lo Schema di Accordo di Programma e la Convenzione riferita alla realizzazione delle opere di urbanizzazione esterne AL PARCO COMMERCIALE "MONDO JUVE" che sono stati successivamente sottoscritti tra le parti in data 16.05.2008;
- in data 15.07.2008 con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 ed è stato approvato il progetto preliminare dei Lavori inerenti alla realizzazione Della Viabilità Connessa Al Parco Commerciale "Mondo Juve" – Asse Rottalunga - Tratto da Variante Stupinigi ex S.S. 23 a S.P.140 di cui trattasi;
- in data 02.03.2017 con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera di cui trattasi;
- in data 09.11.2018 è stata emesso il decreto n. 05 del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva LLPP e Ambiente che determina in via provvisoria le indennità di espropriazione e di occupazione e che dispone anche l'occupazione anticipata di cantiere dei beni immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- in data 14/11/2018 con determina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, LL.PP. e Ambiente n. 911 sono state impegnate tutte le somme occorrenti al pagamento delle indennità dovute agli aventi titolo riferite agli interventi complessivi di Campi di Vinovo.
- in data 31.01.2019, a seguito di notifica agli interessati, è stato eseguito il suddetto decreto e sono stati redatti i verbali di stato di consistenza e di immissione in possesso delle aree interessate.
- in data 15/11/2019 con atto di cessione prot. n. 172087, sono stati definiti gli accordi economici per la cessione di parte delle aree della ditta proprietaria e sono stati assunti impegni e condizioni dell'accordo;
- in data 13.05.2019 con determina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, LL.PP. e Ambiente n. 426 é stato liquidato un acconto delle somme dovute per l'accordo di cessione;

- con nota prot. n. 2140 del 09/02/2021 la società proponente richiedeva la proroga dei termini dell'occupazione disposta con il decreto n. 5 del 09/11/2018, in quanto per motivi di forza maggiore, non si era ancora potuto provvedere alla consegna formale all'impresa appaltatrice dei lavori.
- in data 19/02/2021 è stata emesso il decreto n. 1 del Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva LLPP e Ambiente che dispone la proroga dei termini di scadenza dell'occupazione l'occupazione anticipata e di cantiere dei beni immobili necessari all'esecuzione dell'opera indicati all'art. 2 del decreto n. 5 del 09/11/2018 sino alla data del 02/03/2022;
- in data 13/07/2021 é stato sottoscritto tra le parti atto rep. n. 677 con cui sono stati definiti nuovi gli accordi economici per la cessione delle aree di proprietà;
- in data 27/07/2021 con determina del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, LL.PP. e Ambiente n. 560 é stato liquidato un ulteriore acconto delle somme dovute per l'accordo di cessione;
- in data 07/02/2022 con nota prot. n. 1979 la società proponente ha richiesto la proroga dei termini della pubblica utilità disposta con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 02/03/2017 e dell'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione e dell'occupazione temporanea di cantiere disposte con decreti n. 5 del 09/11/2018 e n. 1 del 19/02/2021 in quanto per motivi di forza maggiore non si è ancora potuto provvedere alla consegna formale all'impresa appaltatrice dei lavori anche in relazione alla situazione pandemica;
- in data 24/02/2022 con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 sono stati prorogati i termini di efficacia della pubblica utilità sino al sino al 31/12/2022;
- in data 10/03/2022 con decreto n. 2 è stata disposta la proroga sino al 31/12/2022 dell'occupazione anticipata già disposta con decreto n. 5 del 9.11.2018, ai sensi dell'articolo 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i. degli immobili necessari a realizzare gli interventi in
- in data 18/12/2023 si è svolta la Conferenza ai sensi della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 per l'esame del II Atto Aggiuntivo all'Integrazione e Modifica all'Accordo di Programma Rep. 13483 del 16 maggio 2008 per la "realizzazione della viabilità obbligatoria connessa alla realizzazione degli insediamenti commerciali localizzati nella zona denominata localizzazione L2 nei comuni di Nichelino e Vinovo, adiacente al parco naturale di Stupinigi", tra Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, la Società di committenza Regione Piemonte, il Comune di Nichelino, il Comune di Vinovo con l'adesione della Società Campi di Vinovo S.p.A;
- la bozza di Accordo di Programma prevede come scadenza dello stesso "un anno dopo il collaudo definitivo e comunque non oltre il 30/06/2027"
- in data 27/12/2022 con delibera della Giunta Comunale n. 228, sono stati prorogati i termini di efficacia della pubblica utilità sino al 31/12/2023;
- in data 30/12/2022 con decreto n. 12 del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, LL.PP. e Ambiente è stata disposta la proroga sino al 31/12/2023 dell'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione e dell'occupazione temporanea di cantiere;
- in data 20/12/2023 con delibera della Giunta Comunale n. 212 sono stati prorogati i termini di efficacia della pubblica utilità sino al 02/03/2026;
- in data 29/10/2023 con decreto del Responsabile dell'Area Tecnico - Manutentiva, LL.PP. e Ambiente n. 07 è stata disposta la proroga sino al 02/03/2026, dell'occupazione anticipata preordinata all'espropriazione e dell'occupazione temporanea di cantiere con decreto n. 5 del 09/11/2018, n. 1 del 19/02/2021, n. 2 del 10/03/2022 e n. 12 del 30/12/2022;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito della realizzazione dei lavori verrà redatto il tipo di frazionamento delle aree private che determinerà il conguaglio degli indennizzi dovuti;
- i terreni ricadono nella zona omogenea "F" previste dal D.M. 02/04/1968 e, pertanto, sulla relativa indennità spettante non si applica la ritenuta fiscale di cui alla Legge 413/1991;

VISTA la dichiarazione di accettazione delle indennità:

- **NP: 2-3-4 RESIDENCE PARIOLI S.S.A.** codice fiscale: 01717820011 - Via Filangieri n. 18 – 10128 - TORINO (TO) - Proprietà 1/1 - Prot. n° 677 del 13/07/2021
Totale indennizzi € 339.772,10
Acconti dovuti 80% € 271.817,68
Acconti già versati € 119.634,73
Acconti da versare € 152.182,95

VISTI:

- il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 72 del 17/11/2015;
- il D.P.R. 8 giugno 2011 n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- lo Statuto Comunale.

DETERMINA

DI RICHIAMARE quanto espresso in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente determinato e per gli effetti:

- 1) **DI LIQUIDARE** un ULTERIORE acconto delle somme dovute per le indennità, per un importo complessivo pari a € 152.182,95, che trovano imputazione per € 81.925,62 all’impegno di spesa n. 832/2018 e per € 70.257,33 all’impegno 61/2019, secondo le modalità indicate all’avente titolo come segue:
 - **NP: 2-3-4 - RESIDENCE PARIOLI S.S.A.** codice fiscale: 01717820011, Via Filangieri n. 18 – 10128 - TORINO (TO) - Proprietà 1/1 - Acconti dovuti € 152.182,95 non soggetti a ritenuta d’acconto;
- 2) **DI DARE ATTO CHE** la superficie effettiva oggetto di esproprio con i relativi conguagli in termine di indennità di espropriazione sarà determinata ad esito del frazionamento dei terreni da eseguire a cura di questa amministrazione;
- 3) **DI PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 26 comma 7 e 8 del D.P.R. 8 giugno 2011 n. 327 del presente atto per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Decorso il termine di trenta giorni dal compimento della suddetta pubblicazione senza opposizioni, si potrà procedere con il pagamento delle somme dovute;
- 4) **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario il pagamento tramite bonifico bancario.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO
MANUTENTIVA, LL.PP. E AMBIENTE
(Arch. Piera RAZETTO)